



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Ordinanza n° 12

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 6 e 24, quali modificati ed integrati dal decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, laddove assegnano alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione ed ordinanza, vigilanza e controllo relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 06 febbraio 2008, notificato il 7 febbraio 2008, di nomina del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, ed in particolare l'art. 4;

Vista la propria Ordinanza n. 4/01, con la quale è stato emanato il "Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova";

Vista l'Ordinanza n. 207/02 emessa dalla Capitaneria di Porto di Genova concernente il Regolamento per l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche a bordo di navi e di galleggianti;

Visto il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233, di attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, di modifica del decreto Ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzioni incendi;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro;

Considerata la necessità di disciplinare le attività svolte nel porto di Genova, e che il loro svolgimento in sicurezza riflette direttamente sulla sicurezza generale del porto, al fine di consentire alla stessa Autorità il coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), e l'articolo 8 comma 8 lettera f) della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la vigilanza di cui all'articolo 24 comma 2-bis della stessa Legge;

Vista la propria Ordinanza del 17 giugno 2010, n. 8, relativa alla regolamentazione dell'utilizzo di fonti termiche per l'esecuzione di lavori di riparazione, demolizione e manutenzione svolti nelle parti a terra del porto di Genova;



Considerarata la necessità di meglio definire la tempistica dell'invio della prevista comunicazione di inizio lavori con fiamma o con uso di fonti termiche;

Sentita in merito l'Associazione Industriali della Provincia di Genova – Sezione Terminal Operator;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza immediata l'Ordinanza 08/2010 citata in premessa, viene modificata come segue:

- All'Art. 1 le disposizioni di cui alla lettera b) vengono così sostituite:
“dei lavori in stabilimenti ed officine per i quali siano già stati rilasciati i Certificati di Prevenzione Incendi che prevedano tra le attività anche l'uso di fonti termiche”.
- All'Art 4 dopo il 1° comma viene inserito quanto segue:
“Il suddetto termine delle 48 ore non si applica alle lavorazioni di tipo **A**) ed in tutti casi in cui le lavorazioni risultino urgenti e non programmabili, fermo restando l'obbligo di trasmissione della prevista comunicazione prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse al Servizio Ambiente, Igiene, Sicurezza del Lavoro Portuale e Logistica Interna,, ovvero all'Ufficio Relazioni Enti per la Prevenzione e Sicurezza Portuale, al numero di fax 010 2412243.

Genova, 8.10.2010

IL PRESIDENTE
Luigi MERLO

